

Responsabilità solidale nei contratti di appalto.

I personaggi (identificati poi con il numero attribuito):

- 1) Una immobiliare che vende
- 2) Un appaltatore che costruisce
- 3) Il progettista e direttore dei lavori
- 4) Colui che acquista

Il fatto:

- l'immobile acquistato presentava vizi, in particolare, di insonorizzazione. 4) chiede i danni a 1), la quale chiama in causa 2) e 3) oltre a chiedere alla propria compagnia di tenerla indenne per i danni lamentati.

I Giudici:

- a) Il Tribunale dichiarava "improponibile" la domanda degli attori in ragione dell'intervenuto fallimento di 2) (dal film "così fan tutte").
- b) La Corte di appello accoglie la domanda degli attori nei confronti della società venditrice e del direttore dei lavori e condannava questi ultimi a pagamento degli importi corrispondenti al deprezzamento delle singole villette, con possibilità di manleva di 1) nei confronti di 3) nella misura del 50%. Rigetta infine la domanda di manleva proposta da 1) nei confronti dell'assicuratore Z. I. P. L. C.

Tocca alla Corte di Cassazione sistemare il tutto.

- 1) Sulla interpretazione del contratto di assicurazione: *...i vizi riscontrati dalla Corte di Appello sono stati dalla stessa Corte ritenuti tali non da rendere l'opera inidonea all'uso ma da incidere sul valore dell'opera.*

In questo modo ha commesso un errore che può ricondursi a violazione dell'art. 1362 c.c. o di sussunzione della fattispecie concreta nella previsione contrattuale, non avendo considerato la clausola attinente all'oggetto dell'assicurazione.

- 2) Sulla responsabilità solidale: *"In tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (ovvero del progettista), entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse").*

Cassazione civile sez. II - 03/04/2024, n. 8776

PREMESSO CHE

1. Vi.Gi. + Altri Omessi convenivano davanti al Tribunale di Firenze la Immobiliare V. Srl dalla quale avevano acquistato villette a schiera in cui si erano manifestati vizi, in particolare, di insonorizzazione, perché fosse condannata al pagamento della somma necessaria ad eliminare i vizi o al risarcimento dei danni.

La convenuta chiamava in causa la propria compagnia di assicurazioni, Spa G., la società appaltatrice della costruzione delle villette, X Costruzioni, il progettista e direttore dei lavori Pa.Ga.

Quest'ultimo chiamava a sua volta in causa la Z. I. P. L. C.

Il Tribunale dichiarava "improponibile" la domanda degli attori in ragione dell'intervenuto fallimento della X Costruzioni.

La Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda degli attori nei confronti della società venditrice e del direttore dei lavori e condannava questi ultimi a pagamento degli importi corrispondenti al deprezzamento delle singole villette così come stimato tramite ctu.

Tanto sul rilievo che il difetto di insonorizzazione riscontrato dal ctu "pregiudicava e menomava" il normale godimento delle villette e non poteva essere eliminato in quanto le opere a ciò necessarie avrebbero coinvolto proprietà di terzi e avrebbero compromesso la fruibilità stessa degli immobili incidendo sulla dimensione delle scale interne.

La Corte di Appello accoglieva la domanda di manleva della Immobiliare nei confronti del progettista e direttore dei lavori per la misura del 50%.

Affermava che se la domanda di manleva nei confronti della appaltatrice fallita non fosse stata improcedibile, "vi sarebbe stata una responsabilità concorsuale di tutti i soggetti coinvolti nella esecuzione dell'opera: l'appaltatore/costruttore che non ha eseguito opere conformi alla rispondenza tecnica dei manufatti, il progettista Pa.Ga. che non ha offerto le indicazioni tecniche per il rispetto dei requisiti acustici passivi e il direttore dei lavori (sempre il Pa.Ga.) che, investito di tal incarico dalla committente Immobiliare, non ha fornito all'appaltatore le indicazioni necessarie per l'esecuzione delle opere e non ne ha controllato la corretta esecuzione.

Le responsabilità si dovevano presumere uguali (art. 2055 c.c.) non essendo emersi elementi per differenziare le posizioni delle parti chiamate in causa (appaltatore e progettista/direttore).

Tuttavia, data la dichiarazione di improcedibilità della domanda nei confronti del X Costruzioni, ne discende che la società Immobiliare ha diritto di essere manlevata solo del 50% e dal solo arch. Pa.Ga., trattandosi di azione di regresso ex artt. 1292 e 2053 c.c."

La Corte di Appello rigettava la domanda di manleva proposta da Pa.Ga. nei confronti della Z. I. P. L. C.

Per la cassazione della sentenza della Corte di Appello ricorrono Pa.Ga., in via principale con quattro motivi, e la Immobiliare V., in via incidentale con un motivo.

Quest'ultima chiede anche l'accoglimento del quarto motivo di ricorso principale.

La Z. I. P. L. C. si oppone, con controricorso, all'accoglimento dei primi due motivi del ricorso di Pa.Ga.

Vi.Gi. + Altri Omessi hanno depositato controricorso.

A seguito del decesso del difensore del ricorrente, questi si è "costituito nuovamente ... a ministero dell'Avv. A. V.", con atto del 26 aprile 2022.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo di ricorso principale, Pa.Ga., denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per avere la Corte di Appello ritenuto non operante la garanzia in base ad una errata interpretazione del contratto tra esso ricorrente e la Zurich.

La Corte di Appello ha evidenziato che le parti, in deroga alla condizione generale di "esclusione" prevista "per i danni patrimoniali, derivanti al committente dalla mancata rispondenza delle opere all'uso per il quale sono destinate", avevano pattuito con apposita clausola inserita nella "scheda di polizza", che la garanzia era estesa ai danni "per le perdite patrimoniali cagionate al committente per gravi difetti dell'opera progettata e/o diretta che rendano inidonea l'opera all'uso a cui è destinata riscontrati entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e non successivamente al collaudo ove previsto".

La Corte di Appello ha ritenuto inoperante la clausola in ragione del fatto che le villette erano state consegnate il 30 aprile 2007 mentre i vizi erano stati denunciati oltre i tre mesi e precisamente l'11 febbraio 2008.

Il ricorrente sostiene che la Corte di Appello ha errato in quanto, per un verso, la clausola richiamata è specificamente riferita a vizi che rendano l'opera inidonea all'uso a cui è destinata mentre, per altro verso, i vizi riscontrati dalla Corte di Appello sono stati dalla stessa Corte ritenuti tali non da rendere l'opera inidonea all'uso ma da incidere sul valore dell'opera.

Sostiene che la Corte di Appello avrebbe dovuto fare riferimento alla previsione generale per cui l'assicurazione copriva "la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'espletamento delle prestazioni professionali ...".

2. Il motivo è fondato.

2.1. La clausola del contratto di assicurazione con cui era stato pattuito che la garanzia era estesa ai danni "per le perdite patrimoniali cagionate al committente per gravi difetti dell'opera progettata e/o diretta che rendano l'opera inidonea all'uso a cui è destinata riscontrati entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori a non successivamente al collaudo ove previsto", è letteralmente riferita a difetti "che rendano l'opera inidonea all'uso".

La clausola stabilisce un termine decadenziale ancorato alla consegna o al collaudo in coerenza con l'immediata evidenza dei vizi che siano tali da rendere l'opera inidonea all'uso.

La Corte di Appello ha applicato quella clausola in riferimento ad un difetto delle villette - "difetto di isolamento acustico" - che la stessa Corte di Appello stessa ha affermato poter ("può") "pregiudicare e menomare il normale godimento dell'immobile". Non, quindi, in riferimento ad un vizio tale da rendere le villette inidonee all'uso a cui sono destinate.

In questo modo ha commesso un errore che può ricondursi a violazione dell'art. 1362 c.c. o di sussunzione della fattispecie concreta nella previsione contrattuale, non avendo considerato la clausola attinente all'oggetto dell'assicurazione;

3. con il secondo motivo di ricorso viene denunciata, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., la "omessa applicazione dell'art. 1341, secondo comma, c.c."

Il ricorrente deduce che la clausola con cui la garanzia era stata resa operante per i danni "per le perdite patrimoniali cagionate al committente per gravi difetti dell'opera progettata e/o diretta

che rendano inidonea l'opera all'uso a cui è destinata riscontrati entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori a non successivamente al collaudo ove previsto", era solo in apparenza una clausola che, sub specie di eliminazione di una "esclusione", ampliava la copertura assicurativa garanzia essendo invece in realtà una clausola vessatoria "perché aggiunge senza evidenziare la circostanza un limite temporale alla garanzia comunque esistente".

Tanto dedotto e deducendo altresì che la clausola non era stata specificamente sottoscritta, il ricorrente assume che la questione della nullità della clausola vessatoria, in quanto mai sollevata prima e quindi non coperta da alcun giudicato, possa essere sollevata in ogni stato e grado del processo;

4. Questo secondo motivo resta assorbito per effetto dell'accoglimento del primo.

5. Con il terzo motivo viene denunciata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c. la "violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa applicazione dell'art. 1227 c.c." e l' "omesso esame circa il fatto decisivo costituito dalla mancata specifica contestazione da parte della Immobiliare ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c. dell'eccezione proposta ex art. 1227 c.c. circa il concorso colposo del preteso creditore (l'Immobiliare) nel determinare il danno non avendo eccepito la decadenza e la prescrizione" nei confronti degli originari attori.

Il ricorrente, sempre in relazione alla dedotta "mancata specifica contestazione da parte della Immobiliare ... dell'eccezione proposta ex art. 1227 c.c.", lamentata la violazione anche dell'art. 116 c.p.c. "per non avere la Corte di Appello rilevato la mancata specifica contestazione".

Nel corpo del motivo si sostiene che la Corte di Appello avrebbe dovuto ritenere che era "era la Immobiliare a dover eccepire la decadenza e la prescrizione" nei confronti degli attori e non avrebbe dovuto "certo (ritenere) l'arch. Pa.Ga." onerato di tali eccezioni.

6. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

6.1. È infondato per quanto riferito alla violazione dell'art. 112 c.p.c.

Non sussiste alcun difetto di pronuncia posto che la Corte di Appello ha dato conto della eccezione per cui "l'arch. Pa.Ga. continua a sostenere il fatto colposo della chiamante Immobiliare per non avere eccepito tanto la decadenza quanto la prescrizione della relativa azione da parte degli attori" ed ha risposto alla eccezione esplicitamente evidenziando che i vizi "risultava(no essere stati) denunziati (dagli attori) quando ne hanno avuto conoscenza" e che a fronte di ciò "niente era stato allegato in punto di tempistiche" con cui la Immobiliare aveva o avrebbe dovuto sollevare le eccezioni".

6.2. È inammissibile in relazione alla denuncia di violazione dell'art. 115 c.p.c., per intrinseca contraddittorietà posto che lo stesso ricorrente - nel corpo del motivo - evidenzia che, "nella prima memoria del primo grado a pagina 8", l'Immobiliare aveva contestato "integralmente le argomentazioni e le eccezioni sollevate nei suoi confronti dall' arch. Pa.Ga. in specie riguardo alle presunte prescrizioni e decadenze".

Per questa ragione assorbente il motivo è parimenti inammissibile in relazione alla denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c. che duplica la denuncia di violazione dell'art. 115 c.p.c. e che, secondo il ricorrente, la Corte di Appello avrebbe commesso "per non aver valutato l'elemento di prova dato dalla mancata contestazione".

Va aggiunto che in relazione all'ipotesi in cui il giudice non valorizzi la mancata contestazione di un fatto, mentre è correttamente evocabile l'art. 115 c.p.c. l'evocazione dell'art. 116 c.p.c. è del tutto fuori luogo. "La doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si allegghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento" (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020);

7. con il quarto motivo di ricorso viene denunciato "in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa motivazione e omessa decisione sulla richiesta di rinnovazione/integrazione della ctu e/o sulla eccezione di nullità per omesso esame di fatti idonei a ridurre il danno (soluzioni tecniche) prospettate dal CTP e omesse dal CTU con violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e al contraddittorio in condizione di parità "(art. 111 Cost) con pronuncia che viola (art. 113 c.p.c) le norme su indicate".

7.1. **Il motivo è inammissibile** in quanto basato su una mescolanza di deduzioni con cui il ricorrente mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (v. Cass, 3397/2024).

Nel motivo sono contenuti riferimenti a doglianze incompatibili logicamente quali quella di omessa pronuncia e quella di difetto di motivazione, si ha riguardo indistintamente ad ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., si evocano norme che non hanno alcuna connessione con la sentenza impugnata quali l'art. 113 c.p.c., si deducono errori del CTU - che avrebbe correlato la gravità dei difetti riscontrati "all'art. 1669 c.c. mentre tutta la sentenza fa riferimento al titolo giuridico di compravendita" -, si sostiene che il consulente di parte avrebbe inviato al consulente d'ufficio "schede tecniche" per la soluzione dei problemi di insonorizzazione, che il consulente d'ufficio non avrebbe tenuto di tali schede e viene affermato - senza che possa individuarsi un nesso logico giuridico tra premessa e conseguenze - che la condotta del ctu si "riflette pesantemente sulla identificazione del titolo della domanda e sulla sua quantificazione" e ha inciso sul diritto di difesa e sul diritto al contraddittorio e sul diritto alla prova del ricorrente;

8. con il motivo di ricorso incidentale la Immobiliare V. Srl lamenta violazione "dei principi sulla solidarietà nelle obbligazioni" per avere la Corte di Appello accolto solo nella misura del 50% la domanda di manleva di essa Immobiliare contro il progettista e direttore dei lavori.

8.1. Il motivo è fondato.

Va premesso che, "in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano

concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale" (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n.18289 del 03/09/2020).

La Corte di Appello, accertata la responsabilità dell'appaltatrice e del progettista e direttore dei lavori nella determinazione del danno subito dalla committente, ritenute le quote di responsabilità paritarie in applicazione dell'art. 2055, comma 3, c.c. ("Le responsabilità si dovevano presumere eguali (art. 2055 c.c.), non essendo emersi elementi per differenziare le posizioni delle parti chiamate in causa (appaltatore e progettista/direttore dei lavori)"), ha affermato che, data la improcedibilità della domanda di manleva nei confronti della appaltatrice (in quanto fallita), la domanda di manleva della committente nei confronti del direttore dei lavori e progettista potesse essere accolta non per l'intero danno bensì solo per la metà del danno.

La Corte di Appello ha errato in quanto ha sovrapposto il piano della responsabilità solidale dell'appaltatrice e del progettista e direttore dei lavori nei confronti della committente con il piano della ripartizione interna, tra progettista e direttore dei lavori, delle quote di responsabilità.

Avrebbe dovuto porre l'attenzione solo sul primo dei due piani: in tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c. (v. Cass. Sez. 2, sentenza n.20294 del 14/10/2004:

"In tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (ovvero del progettista), entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse");

la committente in forza del vincolo di solidarietà tra i due suoi condebitori aveva diritto di ottenere da ciascuno di essi il totale del risarcimento del danno subito.

La questione della ripartizione delle quote di responsabilità ha rilevanza solo interna nei rapporti tra i condebitori in relazione alla possibilità di quello che abbia pagato il creditore per l'intero di rivalersi verso l'altro;

10. in conclusione, il ricorso principale va accolto limitatamente al primo motivo, restando il secondo assorbito ed essendo il terzo e il quarto motivo inammissibili, il ricorso incidentale va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese;

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo, dichiara inammissibili il terzo e il quarto motivo; accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese.



Le news del sito www.assiweb.net

Roma 20 marzo 2024.

Depositata in Cancelleria il 3 aprile 2024.